



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

EX DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

Oggetto: Chiarimenti interpretativi sulla gestione e trattamento del percolato in discarica.

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute relativamente al rilascio di un titolo autorizzativo per il trattamento in situ del percolato di discarica e la reimmissione del concentrato di percolato così ottenuto nell'invaso della discarica, dopo l'emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121, al fine di fornire i necessari elementi, si rappresenta quanto nel seguito.

Sul punto è stato richiesto apposito parere alla Commissione Europea, finalizzato a fornire la corretta interpretazione normativa della gestione del percolato e la sua compatibilità con la disciplina comunitaria.

Sembra in primo luogo utile rammentare che il d.lgs. 36/2003 nella versione precedente al 29 settembre 2020, data di entrata in vigore il d.lgs. n. 121 del 2020, nell'Allegato 1, all'ultimo capoverso del punto 2.3 recante "controllo e gestione del percolato" stabiliva che: *"la concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica"*. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 121 del 2020 la sopra citata disposizione è stata eliminata e, la normativa nazionale, attualmente vigente, risulta perfettamente allineata e conforme alle disposizioni unionali sulle discariche di rifiuti e non prevede più tale modalità di gestione del percolato.

Allo stesso punto 2.3 dell'Allegato 1, del d.lgs. n. 36 del 2003, viene ora precisato che: *"Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall'ente gestore. La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell'istanza ed indicata nell'atto autorizzativo dell'impianto."*

Anche i servizi della Commissione Europea, nel proprio parere Ref. ARES (2023)8588800 del 14 dicembre 2023, evidenziano, pur con riserva di interpretazione della Corte di giustizia, unica deputata a poter fornire interpretazioni giuridicamente vincolanti degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento, che le disposizioni presenti attualmente nella direttiva discariche non vietano espressamente la reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti. Tuttavia sottolineano che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della Direttiva 1999/31/CE non è ammissibile lo smaltimento in discarica dei rifiuti liquidi.

I servizi della Commissione ricordano inoltre le disposizioni comunitarie che impongono, in relazione alle condizioni meteorologiche, alla tipologia di discarica ed alle caratteristiche dei rifiuti ammessi a smaltimento, di adottare misure adeguate finalizzate a:

- limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della discarica; impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati in discarica;
- raccogliere le acque ed il colaticcio contaminati. L'autorità competente può decidere di non procedere in tal senso qualora dimostri, sulla base di opportune valutazioni, che la discarica non costituisca un potenziale rischio ecologico;
- trattare le acque ed il colaticcio contaminati raccolti dalla discarica affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.

Nel merito del quesito posto, i servizi della Commissione, pur ritenendo non complete le informazioni fornite per poter svolgere un'analisi approfondita, ovvero quali discariche verrebbero interessate dalla gestione del percolato, il tipo di rifiuti trattati, l'anzianità e l'ubicazione degli impianti di smaltimento, evidenziano che:

i) se il percolato viene reintrodotta senza opportuno trattamento i sali, i metalli pesanti e l'azoto potrebbero accumularsi nel liquido ricircolato e potrebbero inibire il processo di biodegradazione all'interno della discarica;

ii) il ricircolo di liquidi nel corpo di una discarica può compromettere la stabilità ed il comportamento di assestamento del sito, causando problemi come le frane.

In particolare le strutture comunitarie, sulla base del principio di precauzione, raccomandano che per ogni discarica, dopo uno studio approfondito delle sue caratteristiche specifiche, le autorità italiane richiedano, tramite l'autorizzazione della discarica, che il percolato, se reintrodotta nel corpo della stessa, venga preventivamente trattato per filtrare, come minimo, metalli pesanti, sali e azoto. In questi casi le autorità competenti dovranno garantire che il volume e la composizione del percolato e il comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica (allegato III, punto 5.2 della Direttiva sulle discariche) siano debitamente controllati e monitorati in linea con l'articolo 12 (a) e l'articolo 13 (d) della Direttiva, per quanto riguarda rispettivamente la fase operativa e quella successiva alla chiusura. I servizi della Commissione quindi, in assenza di esplicito divieto della operazione di ricircolo nelle disposizioni comunitarie, attribuiscono alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto una specifica responsabilità in termini di valutazione, sulla base delle caratteristiche fisico-chimiche del percolato e fisico-meccaniche dell'impianto, della possibilità di effettuare l'operazione di ricircolo nonché di prescrizioni operative relative al monitoraggio e controllo delle operazioni eventualmente autorizzate.

Alla luce di quanto indicato si ritiene, pertanto, che i titoli autorizzativi degli impianti di smaltimento dei rifiuti, come anche stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, debbano risultare armonizzati alle vigenti disposizioni normative.